



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

REGOLAMENTO

ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/10/2016

TITOLO I° GENERALITÀ'

Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura.

Il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Ceto è gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale.

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento. La manutenzione degli impianti sarà effettuata dal personale del Comune appositamente incaricato o affidata in appalto a ditta specializzata.

Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua.

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche da incendio e per le località di montagna ove il gelo renderebbe impossibile la regolare tenuta del contatore (come ad esempio la località Valpaghera). Nelle stesse località l'erogazione dell'acqua verrà sospesa per il periodo invernale.

La distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, è fatta gratuitamente mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune che distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo. Se reso necessario da impreviste esigenze del servizio, o durante la stagione invernale, l'amministrazione Comunale può limitare tale erogazione.

Art. 3 - Tipo di fornitura.

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato;

Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere contrattate.

Art. 4 - Durata dei contratti di fornitura.

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato. Le richieste vengono autorizzate su domanda del contribuente con apposito modulo fornito dall'amministrazione Comunale.

Art. 5 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare all'Amministrazione Comunale preavviso scritto specificando l'ultima lettura indicata sul contatore.

In mancanza di tale disdetta gli utenti restano unici responsabili nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi.

Il contratto cessa anche se non è stato comunicato il preavviso di cui sopra, quando altri contribuenti sottoscrivono un nuovo contratto per la stessa utenza.

Tutte le spese amministrative inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.

Art. 6 - Divieto di rivendita dell'acqua.

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

L'acqua fornita su apposita richiesta ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo; è, quindi, vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o altre unità immobiliari di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi della domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune.

E' altresì vietata al concessionario ogni forma di subconcessione dell'acqua, anche a titolo gratuito, a favore di terzi.

TITOLO II° - FORNITURE PER USO. PUBBLICO

Art. 7 - Impianti per uso pubblico.

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi e abbeveratoi di animali;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico;
- f) gli impianti sportivi comunali e gli edifici pubblici.

Art . 8 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dall'Amministrazione Comunale su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi.

Art. 9 - Prelievi abusivi.

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono desti nate ;
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impianti predetti;
- d) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi;
- e) a monte del contatore;
- f) a valle del contatore ma destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente;
- g) dalle condotte senza installazione di apposito contatore;
- h) quando è scaduto il tempo della concessione temporanee.

IL prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b) e c), così pure per pulizia strade, scantinati e cortili in casi di calamità. Eccezioni in casi del tutto particolari e con apposita autorizzazione, potranno essere consentite dal Sindaco sempre che non arrechino pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica.

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO.
Capo I° - Norme Generali.

Art. 10 – Le forniture ad uso privato si dividono in:

- uso civile domestico (compresi impianti sportivi comunali e gli edifici pubblici);
- altri usi, relativi ai settori commerciali, industriali, artigianali e terziario in genere
- uso agricolo
- uso temporaneo e uso cantiere.

Art. 10 bis - Diritto alla fornitura.

Nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Amministrazione Comunale, **entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano**, è tenuta alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi per l'apertura della presa e costo delle condotte.

In caso di canalizzazione realizzate con contributo a fondo perduto da privati (art. 11 del presente regolamento), le successive richieste di autorizzazione e i nuovi allacci realizzati su di esse, saranno valutati singolarmente dall'Amministrazione Comunale che potrà richiedere una quota del contributo a fondo perduto al nuovo contribuente.

Art. 11 - Forniture su strade non canalizzate.

Per le strade non canalizzate l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo nella spesa di costruzione della tubazione stradale mediante versamento a fondo perduto.

L'entità e le modalità del pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dall'Amministrazione Comunale secondo le particolarità del caso.

Art. 12 - Norme per le forniture.

Le forniture d'acqua potabile **sono effettuate ai proprietari ed agli usufruttuari** degli immobili.

Potranno essere concesse pure agli affittuari con il consenso legale del proprietario.

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all' amministrazione del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, la Amministrazione Comunale può in casi eccezionali ove non si possano dividere le tubazioni, concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

L'installazione di contatori singoli è obbligatoria in ogni caso per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.

In casi particolari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa. Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli

usi distinti da tariffe diverse.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, a richiesta dell'Amministrazione, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Art. 13 - Ripartizione dell'importo delle bollette fra i vari utenti di una stessa derivazione.

L'importo delle bollette che riguarda più appartamenti serviti da una sola derivazione non può essere diviso dall'Amministrazione Comunale.

Il proprietario potrà rivalersi verso i vari utenti, ma non potrà esigere un importo complessivo superiore a quello segnato dalla bolletta. Tale norma vale anche per il caso che il servizio di pagamento e di rivalsa nei confronti dei vari utenti sia stato appaltato.

Qualora il proprietario dell'edificio o l'appaltatore siano sorpresi per due volte a riscuotere da uno o più utenti della stessa derivazione importi maggiori di quelli consentiti, l'Amministrazione Comunale sarà autorizzata ad installare derivazioni distinte per ogni appartamento a spese del proprietario dell'edificio.

Art. 14 - Domanda per fornitura.

La domanda di fornitura d'acqua **deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, in competente bollo** e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

La richiesta fatta dall'affittuario deve essere accompagnata dal nulla osta del proprietario dell'immobile stesso.

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto o autorizzazione redatto dall'Amministrazione Comunale, che si intende rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte del concessionario.

Ogni domanda di fornitura d'acqua comporta il pagamento di una somma da determinarsi con apposito separato provvedimento da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture.

Nel caso di forniture per usi diversi **da quello domestico** è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di rifiutare e revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Amministrazione stessa valutare insindacabilmente. Per le utenze uso agricolo, l'erogazione dell'acqua potrebbe essere ridotta o regolamentata insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale, in caso di necessità per uso domestico.

Art. 16 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura.

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa preventivata, delle indennità, dei contributi, dei depositi cauzionali stabiliti e di tutto quanto richiesto nell'autorizzazione comunale.

Art. 17 - Norme per l'esecuzione delle prese.

Spetta all'Amministrazione Comunale di determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura e apparecchio su suolo pubblico è eseguito esclusivamente dall'Amministrazione comunale, direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati.

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino alla saracinesca dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune.

Sono esclusi gli interventi da eseguire all'interno delle aree di proprietà privata coltivate a giardino oppure pavimentate con materiali pregiati. In tal caso l'onere del ripristino è a carico dei concessionari. Il Comune eseguirà solamente l'intervento tecnico sulle tubature. La valutazione del presente capoverso compete al Sindaco.

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessi, uniformandosi a tutte le prescrizioni che l'amministrazione Comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio pubblico.

Nell'esecuzione delle opere interne dovranno essere osservate tutte le prescrizioni tecniche ed igieniche previste dall'autorizzazione o dalle normative vigenti.

Art. 18 - Proprietà delle condotte.

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, appartengono all'Amministrazione Comunale.

La diramazione dell'allacciamento è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte dell'allacciamento, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l'utente, pur sostenendo le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito.

Art. 19 – Voltura e subentro dell'utenza.

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile, **il subentrante deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale per la voltura dell'utenza.**

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto alla Amministrazione Comunale di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

La voltura avrà vigore dal primo giorno del periodo di fatturazione successivo a quello di cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

Art. 20 - Variazioni delle tariffe e del regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 21 - Portata garantita.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca di uscita del misuratore. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 22 - Interruzione del servizio.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi numeri .

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, l'Amministrazione Comunale avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati.

Art. 23 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e deve provvedere a che siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni provocati nel tratto di competenza da qualsiasi causa, e dovrà sostenerne le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 24 - Uso dell'acqua.

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e in particolare non può cederla a terzi, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Risoluzioni di diritto delle concessioni.

La fornitura si intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

S'intende pure analogamente revocata nei casi di cui agli art.li 34, 36, 48 e 49 del presente regolamento.

Art. 26 - Prelievi abusivi.

Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura o senza regolare richiesta è vietato ed è perseguito a norma di legge. Se identificato l'allaccio abusivo potrà essere prontamente chiuso da parte del personale comunale. Nei casi di

prelievi abusivi, l'amministrazione comunale potrà addebitare per l'anno in corso un consumo forfettario **determinato su accertamenti tecnici insindacabili**.

Art. 27 - Interventi dell'Amministrazione Comunale per ragione dell'utente.

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dello impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento a titolo di rimborso spese, dell'importo fissato dall'Amministrazione comunale.

Art. 28 – Tariffe.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) USO CIVILE DOMESTICO :
Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento dei piccoli giardini privati.
- b) USI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI/COMMERCIALI:
Si considera destinata ad usi industriali/artigianali/commerciale e terziario in genere l'acqua utilizzata per attività industriali di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.
- c) USO AGRICOLO:
si considerano ad uso agricolo le forniture finalizzate al solo all'allevamento e coltivazione campi.
- d) USO TEMPORANEO:
Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sè limitata. Le tariffe di consumo e di nolo sono stabilite dall'Amministrazione con apposita delibera.

L'acqua per uso industriale od altro uso non domestico viene sempre fornita in via del tutto subordinata. L'Amministrazione Comunale valuterà singolarmente ogni richiesta di nuova condotta idrica da realizzarsi per usi diversi da quello domestico.

E' vietato usare l'acqua in modo diverso da quello dichiarato nel contratto di fornitura. L'utente che usa l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa. L'Amministrazione Comunale potrà addebitare un consumo forfettario determinato su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 29 - Forniture ad uso promiscuo.

Con riferimento alla classificazione di utilizzazione di cui all' articolo precedente, comma b), quando l'acqua debba servire a diversi usi, soggetti a differenti tariffe, e l'Amministrazione Comunale non ritenga opportuno oppure non sia possibile installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, e sempre che non si tratti di forniture temporanee, può essere stipulato un unico contratto ad uso promiscuo. In tal caso viene installato un solo apparecchio misuratore su un'unica presa alla tariffa di maggiore consumo.

Art. 30 - Bocche antincendio private.

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi. Restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

L'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire all'Amministrazione Comunale lo schema d'installazione delle bocche d'incendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

In caso di inadempimento l'Amministrazione Comunale ha diritto di applicare all'utente a titolo di penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovre per le bocche da incendio viene applicato dall'Amministrazione Comunale uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si fa uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla risuggellatura.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata al momento dell'uso.

Art. 31 - Tariffe per bocche antincendio private.

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo stabilito in funzione dello stabile ove dette bocche vengono installate e del loro tipo.

La misura dei canoni per i vari tipi di bocche antincendio sono fissate dall'Amministrazione Comunale.

CAPO II°

Accertamenti dei consumi Eccedenze Modi di pagamento Apparecchi di misura.

Art. 32 - Misure e pagamento dell'acqua.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto (fisso contrattuale).

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Per le utenze uso agricolo, l'erogazione dell'acqua potrebbe essere ridotta o regolamentata insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale, in caso di necessità per uso domestico.

Art. 33 – Eccedenze. Frazione di mc.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero di metri cubi rilevato dalla lettura del contatore. Vengono quindi trascurate le frazioni di metri cubi.

Art. 34 - Pagamenti.

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate entro la data di scadenza indicata nelle bollette stesse o in mancanza entro 30 giorni dalla data delle bollette di pagamento. Le relative fatture sono inviate di regola con periodicità annuale.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, l'Amministrazione Comunale ha diritto oltre al pagamento dovuto anche a quello degli interessi legali di mora.

La morosità inoltre dà diritto all'Amministrazione Comunale di procedere alla chiusura della presa/contatore, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

In caso di morosità è prevista la sospensione dell'acqua e la conseguente chiusura della presa/contatore.

Prima di procedere a quanto sopra il Comune invia:

a) Una lettera di sollecito al pagamento dell'importo insoluto;

b) Una lettera di preavviso di sospensione di erogazione dell'acqua e chiusura presa/contatore, senza ulteriori comunicazioni, mediante racc. a.r. o con recapito a mano. Nella stessa sarà indicato, nel caso l'utente non provveda al pagamento di quanto dovuto, anche il costo delle spese occorse per la chiusura e l'eventuale riapertura del contatore (nei 30 giorni previsti dal successivo comma).

Trascorsi 30 giorni dall'effettiva sospensione/chiusura contatore, se l'utente non ha ancora provveduto al pagamento, il comune procede alla risoluzione unilaterale del contratto di fornitura (eliminandolo dai ruoli a far data dalla chiusura della presa/ contatore), promuovendo le azioni necessarie al recupero coattivo di quanto dovuto.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare oltre alle somme di cui sopra, **le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto** (nuovo contratto di allaccio) e per le azioni svolte dall'Amministrazione Comunale per la tutela dei suoi diritti.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

Gli utenti in condizioni economiche disagiate o in precarie condizioni mediche, entrambe comprovate da apposita documentazione, possono chieder facilitazioni per il pagamento delle fatture. L'amministrazione Comunale valuterà ogni singolo caso.

Art. 35 - Tipi degli apparecchi di misura - Quote nolo e manutenzione.

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli apparecchi di usura quando lo ritenga opportuno (esempio contatori illeggibili), senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione di calibro l'Amministrazione Comunale si riserva di addebitare all'utente le spese relative al netto dei recuperi.

Gli utenti sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 36 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura.

Gli apparecchi di misura sono devono essere collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Amministrazione Comunale di facile accesso agli agenti della stessa.

A valle del contatore vengono collocati inoltre, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spesa dell'utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto munito di scarico.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta **in immediata adiacenza al muro perimetrale dell'edificio** attraversato dalla condotta di alimentazione, nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pianterreno o scantinato, o in apposito pozzetto **al limite e nell'ambito della proprietà privata**. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

Art. 37 - Guasti agli apparecchi.

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalla manomissioni contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 38 – Verbali Comunicazioni di posa del contatore.

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione viene redatto dall'utente un verbale di posa, sottoscritto su modulo a stampa predisposto dall'Amministrazione Comunale nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare quanto comunicato dal contribuente.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni dell'Amministrazione Comunale ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o da ditta incaricata.

Art. 39 - Rimozione e sostituzione del contatore.

L'utente che ha titolo e che intende rimuovere o sostituire il contatore, dovrà presentare specifica richiesta all'Amministrazione Comunale, specificando l'ultima lettura indicata sullo stesso.

Il contatore, dovrà essere rimosso dal personale comunale o da ditta incaricata dal Comune.

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli, predisposti dall'Amministrazione Comunale, firmati dall'utente e dagli incaricati dell'Amministrazione comunale medesima.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione delle eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia è consegnata all'utente.

Art. 40 - Lettura dei misuratori.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita una volta all'anno o comunque ad intervalli regolari.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura del contatore, **l'addetto depositerà un apposito modulo che l'utente dovrà compilare e consegnare o inviare al Comune per l'addebito.**

In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali cumuli di consumo.

L'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

Per quanto riguarda le località di montagna ove il contatore non può essere installato, come previsto dall'art. 2 del presente regolamento, il consumo verrà determinato forfettariamente dall'Amministrazione Comunale. Nelle stesse località l'erogazione dell'acqua verrà sospesa nel periodo invernale.

Art. 41 - Irregolare funzionamento del contatore.

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso **è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente**, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, oppure in caso di recidiva di contatore guasto, illeggibile o per qualsiasi motivo non funzionante, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, **il consumo è determinato dall'Amministrazione Comunale su accertamenti tecnici insindacabili.**

Il risultato della verifica deve essere sempre comunicato all'utente.

Art. 42 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente.

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Amministrazione Comunale, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Art. 43 – Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

L'Amministrazione comunale si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare o collaudare dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando creda opportuno. Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 44 – Collegamenti di impianti ed apparecchi.

E' vietato collegare le condutture dell'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque miste a sostanze esterne.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 45 – Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, la quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 46 – Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sfioramento.

Art. 47 - Perdite, danni, responsabilità.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore da qualunque causa prodotte.

L'Amministrazione Comunale non può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art. 48 - Vigilanza.

L'Amministrazione Comunale ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti o ditta incaricata gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti o gli incaricati muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizioni o di ostacolo, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del lo utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Art. 49 - Infrazioni.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale o da ditta incaricata.

Ogni infrazione dà all'Amministrazione Comunale l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 50 - Identificazione dei dipendenti.-

I dipendenti dell'Amministrazione Comunale o ditta incaricata sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 51 - Tasse ed imposte.

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 52 - Applicabilità del diritto comune.

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti nei Comuni limitrofi e comunque, nel caso specifico, il più favorevole per l'Amministrazione Comunale.

Art. 53 - Obbligatorietà.

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 53 bis.

L'esistenza dell'acquedotto comunale sulla pubblica via e la possibilità di allaccio al medesimo rende obbligatorio, per coloro che non fanno richiesta di allaccio, la presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale, ogni 6 mesi, del certificato di potabilità dell'acqua eventualmente prelevata dal pozzo privato.

ART. 54 – concessioni temporanee

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli ecc.) l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'esecuzione di allacciamenti temporanei, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, se ed in quanto applicabili, e sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che ritenesse opportuno dettare.